

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CENTRO DI STUDI STORICI ALESSANDRO MALASPINA APS

In data 25 maggio 2020, alle ore 16, presso la futura sede sociale della costituenda organizzazione, sita in La Spezia (SP) alla piazza Giuseppe Verdi 23 si sono riuniti i Sigg.ri:

- Sig.ra Francesca Guastalli, nata il 12/8/1953, a Bagnone (MS), residente in Bagnone, via Nezzana, n°27, Carta d'Identità n° AR4804634, C.F. GSTFNC53M52A576X, Professione Funzionario amministrativo,
- Sig.ra Rossana Piccioli, nata il 7/7/1955, alla Spezia (SP), residente in Arcola (SP), via Canarecchia, n°5, Carta d'Identità n° CA08372AS, C.F. PCCRSN55L47E463R, Professione Pensionata,
- Sig. Roberto Rosi, nato il 23/10/1946, a Fivizzano (MS), residente in Arcola (SP), via Canarecchia, n°5, Carta d'Identità n° AX9886985, C.F. RSORRT46R23D629Y, Professione Pensionato,
- Sig.ra Federica Cavatorta, nata il 4/1/1978, a Bagnone (MS), residente in Bagnone (MS), via Grotto, n° 3, Carta d'Identità n° AS2748377, C.F. CVTFRC78A44E463Q, Professione Impiegata amministrativa,
- Sig. Giovanni Guastalli, nato il 24/6/1962, a Bagnone (MS), residente in Bagnone, via Nezzana, n°27, Carta d'Identità n° AS2748404, C.F. GSTGNN62H24A576K, Professione Avvocato,
- Sig. Enrico Corona, nato/a il 24/7/1975, a Carrara (MS), residente in Bagnone, via Grotto, n° 3, Carta d'Identità n° AV5117397, C.F. CRNNRC75L24B832A, Professione Tecnico teatrale,
- Sig.ra Monica Armanetti, nata il 20/10/1971, a Pontremoli (MS), residente in Bagnone, via Lungobagnone, n°26, Carta d'Identità n° AX8407440, C.F. RMNMNC71R60G870K, Professione Impiegata,
- Sig. Martino Lazzeroni, nato il 29/9/1989, a Sarzana (SP), residente in Bagnone, via Nezzana, n° 37, Carta d'Identità n° AV5119348, C.F. LZZMTN89P29I449F, Professione imprenditore agricolo,
- Sig.ra Claudia Maurelli, nata il 06-12-1953 a Bagnone (MS), residente in Bagnone, via Vespeno n°43, Carta d'Identità n° AV5102784, C.F. MRLCLD53T46A576C, Professione Impiegata,



per costituire un Ente del Terzo Settore, nello specifico una associazione di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa, nazionale e regionale, in materia di volontariato

I presenti chiamano a presiedere la riunione la dott.ssa **Francesca Guastalli** la quale accettando l'incarico, nomina quale segretario ed estensore del presente verbale la sig.ra Federica Cavatorta.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire una organizzazione di volontariato non a fini di lucro.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, della attività di interesse generale, ex art. 5, lett. d,e,f,i del D. Lgs. 117/2017, così come espressamente indicata e specificata nell'art. 2 del nuovo Statuto Sociale, a cui si rinvia.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura dello Statuto dell'Associazione, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come Allegato "A"), dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura totale e definitiva.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione é libera, che il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere remunerate in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate e fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione potrà aderire ad altri Enti del Terzo Settore che, a livello provinciale e nazionale, perseguano gli stessi obiettivi.

L'assemblea delibera inoltre che l'associazione venga denominata "**Centro di Studi Storici Alessandro Malaspina APS**" e che la sua sede legale venga posta in La Spezia alla Piazza Giuseppe Verdi 23.

Si conviene inoltre che l'Organizzazione sia dotata di un fondo finanziario iniziale di € 450,00 (quattrocento) pari a n. 9 quote di € 50,00 versate dai soci fondatori.

Ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, si nominano i componenti dell'Organo di Amministrazione, il quale risulta composto dalle seguenti persone:

PRESIDENTE: dott.ssa FRANCESCA GUASTALLI

SEGRETARIO: Sig.ra FEDERICA CAVATORTA

TESORIERE : Avv. GIOVANNI GUASTALLI

CONSIGLIERI:

Prof.ssa ROSSANA PICCIOLI

Dott.ssa MONICA ARMANETTI

Sig.ra CLAUDIA MAURELLI

Si decide di non procedere alla nomina dell'Organo di Controllo, possibilità facoltativa peraltro prevista ai sensi dell'art.14 del presente Statuto. Ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto si nomina il Revisore Legale dei Conti, il quale risulta essere il dott. Nicola Tonelli.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti, conferisce espresso mandato al Presidente dell'organizzazione al fine di curare e predisporre tutti gli adempimenti necessari per provvedere sia alla registrazione dello Statuto Sociale presso la competente Agenzia delle Entrate, sia alla iscrizione dell'Organizzazione nel Registro Regionale Liguria-Sezione delle Associazioni di promozione Sociale.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 18.

Il presente atto è formato da 3 pagine e viene letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

La Spezia, 25 maggio 2020

I Soci Fondatori

Giulio Bruni

Martino Donerici

Roberto Donerici

Federico Donerici

Emilio Donerici

Monica Armanetti

Giulio Donerici

Romano Ficarelli
Roberto Ficarelli



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO REGIONALE DELLA SPEZIA
REGISTRO 16.10.2020
N. 2669 SERIE 3
VERS. 230.04
IL DIRETTORE

Alessandro Salvi

Allegato A- STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "CENTRO DI STUDI STORICI ALESSANDRO MALASPINA APS", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune della Spezia (SP). Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5, lett. F) ed I) del D. Lgs. 117/2017:

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. F) del D. Lgs. 117/2017;

Il Centro nasce dalla precipua volontà di garantire la gestione dell'Archivio-Museo dei Malaspina di Mulazzo, facente parte del Sistema provinciale museale denominato "Terra dei Malaspina e delle Statue Stele", che deve garantire i necessari standard previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e il rispetto delle norme regolamentari del sistema, che riguardano particolarmente la presenza obbligatoria di personale tecnico (Direttore e Conservatore) appositamente incaricato e remunerato nei modi previsti dalla legge. Tali figure possono essere individuate anche fra i membri dell'Organo di Amministrazione e fra gli aderenti purché in possesso delle necessarie e comprovate professionalità; le mansioni attribuite esulano quindi dalle attività di volontariato dei membri dell'Organo di Amministrazione e i rapporti si connotano come incarichi professionali (prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16, 17 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117).

Il Centro, tramite la gestione dell'Archivio -Museo dei Malaspina, avrà i seguenti compiti :

- a) promuovere attività culturali ed educative, studi e ricerche sulla Lunigiana sotto l'aspetto storico, archivistico, bibliografico, antropologico, etnografico, artistico.
- b) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali del territorio, centri di studio nazionali e internazionali, istituti universitari, allo scopo di tutelare ogni forma culturale della Lunigiana, diffondere la conoscenza del ruolo svolto dalla casata dei Malaspina nell'ambito della storia e della cultura europea, con particolare attenzione alla figura del navigatore Alessandro Malaspina, alle sue imprese e al suo pensiero; promuovere la conservazione e la divulgazione della storia e delle tradizioni della Lunigiana;
- c) tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse storico-artistico, ivi comprese le biblioteche, gli archivi e altri beni di cui al Decreto del presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409; segnalare tempestivamente agli organi competenti le eventuali situazioni di rischio e di mancata tutela del patrimonio storico-artistico, archivistico e paesaggistico dei quali il Centro venga a conoscenza;
- d) collaborare con gli Istituti scolastici del territorio al fine di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza dell'identità e della storia lunigianese e del ruolo che i suoi maggiori protagonisti hanno avuto nella crescita culturale del territorio, anche attraverso rapporti con altri popoli e culture;
- e) promuovere azioni per sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale a favore della popolazione del territorio, come p.e. proposte turistiche, iniziative per la terza età, utilizzo del proprio auditorium per attività concordate di educazione e formazione, organizzazione di itinerari didattici per gruppi scolastici e turistici, scambi culturali da e per l'estero per favorire la più ampia conoscenza del territorio;

Al fine di perseguire i suoi scopi come specificati nei precedenti punti, il Centro si propone di gestire - secondo gli standard museali archivistici e bibliografici - i relativi servizi presenti presso l'Archivio-Museo dei Malaspina di Mulazzo ubicato nel Palazzo Malaspina e si impegna ad effettuare:

- la raccolta, il riordino, il restauro e la conservazione di beni archivistici, librari ed artistici riguardanti il casato dei Malaspina e in generale la storia di Lunigiana anche aderendo a progetti specifici regionali che coinvolgano l'Archivio-Museo dei Malaspina, la sua biblioteca e i suoi Archivi;
 - la pubblicazione di studi originali, inventari, cataloghi e altri strumenti di lavoro;
 - l'organizzazione, anche in collaborazione con enti e associazioni culturali, di convegni, seminari, presentazioni di libri, mostre, spettacoli pubblici, conferenze e dibattiti a tutti i livelli per il conseguimento degli scopi del Centro;
 - la predisposizione e produzione di itinerari multimediali storico-didattici e turistici al fine di ampliare l'offerta espositiva dell'Archivio-Museo dei Malaspina;
 - la messa in rete della parte più significativa dei documenti e manoscritti malaspiniani conservati in Italia.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti del D.lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
- Organo di Revisione, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017;
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibererà con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
13. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

3. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - propone alla assemblea ordinaria dei soci l'esclusione dell'associato;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

ART. 12- Il Segretario

1. Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.

4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 13 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
 - deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
 - ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
 - conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;
2. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
3. Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione. La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 3. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 4. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 5. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 6. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 7. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
8. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

- E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ad associazioni con medesimi fini sociali, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

